	decomenza 1/1/15	6, 90 1,700 1,700 18,200 18,200 18,200 18,200
		SEDIO 2010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE	
<del>-</del>	TRA	
	La Società on sede in	A 18700
	Roma ***** iscritta al Reg. Imprese Trib. Roma n.	DIREZION PROVINGIALE: BIRGMA
	Partita Iva ***** in persona dell'	Ufficio Temfonale di Rama 3
	Amministratore Unico Sig. ***** C.F. *****	Servingol
<del></del>	domiciliato per la carica c/o la sede legale indicato più brevemente anche	× 5398
	come sublocatore	Sene 37
	<u> </u>	3-2015
	La Società iscritta al	REGISTRATO CONFURD 350,32
	Reg. Imprese di Roma n. ***** in persona dell'	
	Amministratore Robert *****	
	domiciliato per la carica c/o la sede legale indicato più brevemente anche come	-
	subconduttore, GUDZIARE i	
	PREMESSO	
	che la è conduttrice di un contratto di locazione avente ad oggetto di N° 1	***
	appartamento sito in Roma, Viale Dell' Astronomia n. 18 int. 2, censito nel NCEU a Foglio	
	854 N° 148 sub. 2 cat. A/10, contenente clausola di sublocazione , corredato di Attestato	
	Certificazione Energetica redatto dall'Ing. Pietro Leone in data 11.06.2014 ed inviato presso	
	l'ufficio preposto della Regione in data 12.06.2014; (Allegato n. 1)	
	che è intenzione dell.***** sublocare il sopra descritto appartamento;	ARIF.it
	che la ***** intende prendere in sublocazione l'appartamento di cui al precedente	
	punto, avendolo preventivamente visionato e giudicandolo pienamente idoneo e	
<u>-</u>	rispondente alle proprie esigenze.	
	GIUDIZIARIE.it	

		:
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale dei presente contratto.	-
	Art. 2) La concede in sublocazione, alla ***** che accetta, l'immobile	
	descrítto in premessa.	
4 07	Art, 3) La utilizzerà l'immobile per lo svolgimento della propria attività (attività di	
ASI	consulenza e di servizi a società e privati), comunque la destinazione dell'immobile	
GIUDI	Sublocato sarà Uso Ufficio A/10.	
	Art. 4) La durata della presente sublocazione viene stabilita in anni sei a decorrere dal	
<u></u> .		
	01/01/2015 rinnovabile ai sensì dell'art. 28 della legge 392/1978 per la durata ivi prevista di	· <u>·····</u>
	ulteriori sei anni.	
	Il subconduttore ha facoltà di recesso che viene fin d'ora consentito ai sensi dell'art. 27, 7°	
	comma della 1. 392/78, dovrà essere comunicato a mezzo lettera A.R. inviata con un	<del></del>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	preavviso di almeno tre mesi.	
	Il subconduttore può a sua volta sublocare uno o più vani dell'immobile purchè ne dia	<del>- "</del>
- <u> </u>	espressa comunicazione al sublocatore a mezzo lettera raccomandata con congruo	
	preavviso.	
	Art. 5) If canone di locazione annuo viene convenuto in € trentunomiladuecento/00	ur
	(Euro 31.200/00), da pagare in rate mensili anticipate di € duemilaseicento/00 (Euro	<del>,</del>
	2,500,00) per il beneficiario al 5 di ogni mese, dietro presentazione di regolare fattura.	
	t'eventuale ritardo di oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura,	
•	nel pagamento dei canoni porterà alla risoluzione contrattuale ipso jure per inadempimento.	
· <del></del>	Art, 6) Le parti convengono che a partire dalla seconda annualità, il suindicato canone di	
•		-
	locazione pari a € trentunomiladuecento/00 annui sia senz'altro aggiornato nella misura del	
A OTI	50% delle variazioni accertate dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di	
<b>A2II</b>	operai ed impiegati, con riferimento a tali variazioni verificatesi nell'anno precedente e così	
GIUDIZI	ARIE.IT	

	successivamente di anno in anno secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge 392/78	
	come sostituito dall'art. 1 comma 9 sexies del D.L. n. 12/85, senza necessità di specifica	IZIARIE.it
	richiesta da parte del sublocatore che non sia la semplice comunicazione del nuovo canone	•
	da corrispondere.	
	Art. 7) Oltre al canone di locazione il subconduttore pagherà tutte le spese relative ad oneri	
	condominiali ordinari (quali, a titolo di esempio, spese relative al servizio di pulizia, fornitura	
: :	di acqua e di riscaldamento, con esclusione delle spese straordinarie, amministrazione,	<u> </u>
<del></del>	assicurazione fabbricato, tasi ed imu), corrispondendo le quote conteggiate	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	dall'amministrazione condominiale direttamente al sublocatore.	
	L'eventuale mançata o parziale fornitura dei servizi condominiali (riscaldamento	
	condominiale, fornitura di acque e le pulizie condominiali) comporteranno la sospensione	****
	del pagamento di tali oneri in danno del Subconduttore; la mancata o parziale fornitura dei	-
	sopra indicati servizi condominiali per un periodo di tre mesi porterà alla risoluzione	
. <u> </u>	contrattuale ipso jure per inadempimento.	<del></del>
	Art. 8) La GRF91 S.r.l. si impegna a mantenere il normale buon uso dell'immobile locato	<del></del>
	secondo le norme di cuì all'art. 1587 C.C. e a riconsegnare lo stesso nel medesimo stato di	
	conservazione, manutenzione ed efficienza che aveva al momento in cui fu consegnato,	
<u> </u>	fatto salvo il normale deperimento per vetustà ed uso. Si dà atto che l'appartamento viene	****
	consegnato con pareti e soffitti parzialmente sporchi e non ritinteggiati.	
	Art. 9) Sono a carico della***** le riparazioni di straordinaria manutenzione e in generale	
	quelle di cui all'art. 23 della legge 392/78. Sono a carico del subconduttore le riparazioni di	8
	cui all'art. 1609 C.C. e quelle conseguenti da danni provocati da sua colpa nell'uso	ARIE.it
	dell'immobile locato. Qualora l'immobile locato avesse bisogno di riparazioni di competenza	
<del>.</del>	del sublocatore, il subconduttore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione al	
	subjectaore stesso, adoperandosi attivamente per ridurre eventuali danni che potessero	
	GIUDIZIARIE.IT	

. •				}
	provocarsi nel tempo intercorrente tra l'evento da sanare e la riparazione da eseguire e			
	consentendo l'accesso all'immobile da parte del sublocatore o di suoi incaricati sia per	.]†		
	l'accertamento e l'effettuazione dei lavori che per altro giustificato motivo. In ogni caso			
	l'intervento del sublocatore non potrà verificarsi oltre le quarantotto ore dalla segnalazione;			
	decorso tale termine di quarantotto ore il subconduttore è autorizzato ad effettuare le			
GIUI	opere urgenti a propria cura e a spese del sublocatore.			
<del></del>	Art. 10) Il subconduttore è autorizzato ad apportare, a propria cura e spese, quelle			
	modifiche necessarie al miglior godimento dell'immobile sempreché tali modifiche non si			
	concretino in opere permanenti o in contrasto con le vigenti norme in materia urbanistica e			
<del></del> .	siano state preventivamente comunicate per iscritto alla ***** che si riserva altresì il			
	diritto di chiedere la rimessa in pristino dei luoghi al termine della locazione o a suo			
	insindacabile giudizio di trattenere le migliorie senza dover corrispondere alcun indennizzo.			
<u>.</u>	Art. 11) il subconduttore partecipa all'assemblea dei condomini, con diritto di voto per			
	deliberare sulle spese di riscaldamento; interviene senza diritto di voto nelle modifiche		<b>_</b>	
	relative agli altri servizi comuni.			
÷	Art. 12) Il subconduttore accetta integralmente il regolamento condominiale e le relative			
<del></del>	tabelle millesimali.			
	Art. 13) A titolo di deposito cauzionale il subconduttore rilascia al sublocatore deposito			
	cauzionale di € cinquemiladuecento/00 (Euro 5,200/00), pari alla somma dovuta per due			
	mensilità di canone. Tale somma sarà restituita al subconduttore all'avvenuta riconsegna			
	dei locali e non potrà mai essere imputata in conto canoni.			
÷	Art. 14) Si specifica che il presente contratto di locazione ha per oggetto beni immobili	<del></del>		_
·	strumentali. Pertanto il sublocatore, ai sensi dell'Art. 10, I comma, nr. 8 ter del D.p.R. 633/72		<del>.</del> .	-
	espressamente dichiara di volersi avvalere dell'opzione per il regime di esenzione IVA.			
GIUD	Art. 15) Qualunque modifica del presente contratto non potrà essere effettuata che			

	TE 8
arte atto scritto.	DIZIA DIE 14
(6) Le spese di registrazione del presente contratto fanno carico in parti uguali.	JIZIARIE.IT
17) Esclusivo foro competente per le controversie relative al presente contratto sarà il	
gro di Roma.	<del></del>
Art. 18) Per venire incontro alle esigenze del subconduttore, il sublocatore concede al sub	
conduttore un abbuono sul canone di € 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) da scalare dalle	
6 GUDZIARE.IT	
prime due mensilità di affitto (gennaio e febbraio 2015).	
Per quanto non previsto si rinvia al codice civile ed alla legislazione speciale.	
Roma, 24/01/2015, *****	
****	
	_
\CTE \	
ASTE GIUDIZIARIE.it	
GIUDIZIARIE.II	
	****
	****
	<del></del>
	<u> </u>
Ministere del Economi ARCA DA BOLLO e delle Firjanze  £16,00	8:-
00017435 000048F5 U0352001 U037245 U03724 U0372	IA BILL II
00472384 12/02/2015 08: 02: 66 9578-00088 618467072005666 1084717 (CATUS: 01100/66455209	AIRIEII
00017635 SEOTEL/E0  00017635 SEOTEL/E0  00017635 SEOTEL/E0  0017635 SE	
ASTES	
CIUDIZIA BIE it	
GIUDIZIAKIEJI	